



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 03/16

1) L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro o a mezzo del preposto

Al di là di una eventuale e imprevedibile negligenza o imprudenza dei lavoratori nello svolgimento della loro mansione, il datore di lavoro deve controllare personalmente o a mezzo dei preposti che le lavorazioni avvengano in sicurezza.

Una sentenza questa della Corte di Cassazione nella quale la stessa richiama gli obblighi di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro e del preposto sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività, nonché l'obbligo da parte dello stesso datore di lavoro di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nella stessa sentenza viene ribadito altresì, il principio ormai consolidato della giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore stesso sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e quindi al di fuori di ogni prevedibilità o quando il suo comportamento, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del suo lavoro.

Il caso, l'iter giudiziario e il ricorso in Cassazione.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato l'amministratore unico e responsabile tecnico di una ditta esercente l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 590, 1 e 3 comma del codice penale per aver, in qualità di datore di lavoro, cagionato ad un lavoratore dipendente della ditta stessa lesioni personali gravi consistenti nell' "ematoma epidurale traumatico", dalle quali è derivata una malattia della durata di sessantaquattro giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare per avere omesso, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso un cantiere e in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 626/1994 e dell'art. 52, comma 7, del D.P.R. n. 164/1956, di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente. La colpa addebitatagli è consistita, nello specifico, nel non avere disposto e preteso che nessun operatore stazionasse sul piano in quota del trabattello, di fatto impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici suddette, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione. Il giorno dell'infortunio, in particolare, era successo che mentre il lavoratore infortunato era rimasto posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote un suo collega aveva spostato l'attrezzatura stessa verso una nuova posizione di lavoro, spingendola manualmente, allorché improvvisamente, a causa di uno spacco nel pavimento, il trabattello si è ribaltato

determinando la caduta a terra del lavoratore su di esso posizionato che ha riportate così le sopradescritte conseguenze lesive.

Avverso la predetta decisione della Corte di Appello l'imputato ha ricorso per cassazione personalmente deducendo una inosservanza ed una erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente ha messo in evidenza da una parte che il lavoratore era stato preventivamente e perfettamente formato ed istruito e dall'altra che il suo comportamento imprudente sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità.

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Con riferimento alla motivazione legata alla formazione del lavoratore la Corte suprema ha fatto rilevare che l'omissione formativa non era oggetto di contestazione, essendo stato invece addebitato al datore di lavoro di aver autorizzato l'esecuzione di operazioni lavorative in altezza, senza premurarsi di controllare personalmente o a mezzo del preposto che le stesse avvenissero in sicurezza. Quanto al comportamento imprudente del lavoratore che, secondo l'imputato, avrebbe dovuto scendere dal trabattello e spostarlo per poi risalirvi in tutta sicurezza, la Sez. IV ha messo in evidenza che la Corte territoriale aveva ritenuto che l'imputato, in quanto titolare dell'obbligo di protezione dell'incolumità e della vita dei propri dipendenti, avrebbe dovuto comunque inibire quel comportamento ed ha ritenuto che la condotta del lavoratore non potesse essere considerata estranea alle mansioni alle quali era stato adibito.

La Corte suprema ha messo in evidenza quindi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità in base al quale *“il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”*. La Sez. IV ha rimarcato, altresì, come non fosse emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni che di fatto gli erano state affidate. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Fonte : www.puntosicuro.it sentenza commentata da G. Porreca – vedi allegato 1

2) Codice prevenzione incendi: novità in ambito manutentivo?

Il D.Lgs. 81/2008 all'articolo 15 (Misure generali di tutela) indica che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro bisogna comprendere anche la 'regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti'.

Riporta poi l'articolo 4 del D.M. 10 marzo 1998:

Art. 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Inoltre presenta l'articolo 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122":

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Veniamo a quanto contenuto nel nuovo Decreto 3 agosto 2015 con riferimento al capitolo S.5 (Gestione della Sicurezza antincendio):

S.5.6.4 – Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo alle norme e documenti tecnici pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.

Nota. L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici è reperibile nel paragrafo S.5.8 (...)

3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

L'intervento ripropone poi il DM 9 maggio 2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio" dove all'articolo 6 (Sistema di Gestione della sicurezza antincendio) si indica che 'la progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività'. Quindi quando previsto, con riferimento anche alla manutenzione.

Ricordiamo poi che, come indicato nel capitolo S.5 (Gestione della Sicurezza antincendio) del documento "Norme tecniche di prevenzione incendi", allegato al Decreto 3 agosto 2015, la gestione della sicurezza antincendio (GSA) "rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio". E riguardo (S.5.5) alla progettazione della GSA, nella Relazione Tecnica il Progettista

deve dare anche 'indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio'.

Inoltre (S.5.6) la gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere 'il controllo e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio' (di cui ai paragrafi S.5.6.2, S.5.6.3 e S.5.6.4 del documento).

Senza dimenticare che (S.5.6.3) 'ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il Responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio'. E sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere anche 'la programmazione delle manutenzioni, secondo le disposizioni vigenti dei sistemi e impianti e attrezzature antincendio'.

E dunque "quando la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA):

- è garantita da progettazione antincendio effettuata mediante approccio ingegneristico;
- prevede interazione tra i sistemi/impianti;
- impatta sui contesti o condizioni ambientali;
- espone gli utilizzatori a rischi specifici presenti;
- (...)

le indicazioni sulla gestione di quel sistema nel suo insieme è necessario siano previste nella Relazione Tecnica del progettista affinché possano essere acquisite ed applicate dalla Ditta di Manutenzione nelle fasi manutentive previste".

Fonte www.puntosicuro.it- vedi allegato 2

3) Scegliere i corretti DPI di protezione contro la caduta dall'alto.

Come indicato dal Decreto legislativo 81/2008 (articolo 75) i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere impiegati 'quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. E questo vale anche nei lavori in quota che possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati come i rischi di caduta dall'alto.

E nei casi in cui i lavori in quota "non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva (impalcature, ponteggi, idonee opere provvisorie, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale". E se le misure non bastano ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi "subentra l'obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto".

A ricordarlo è il progetto multimediale Impresa Sicura, un progetto - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

Il documento " Impresa Sicura_DPI", correlato al progetto, dedica il penultimo capitolo ai DPI di protezione contro la caduta dall'alto e ricorda che tali DPI anticaduta sono classificati in III categoria (come definita dal D.Lgs. 475/1992) e sono destinati a proteggere l'utilizzatore da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente.

Si segnala inoltre che è da considerare DPI “non la sola parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero ‘sistema di arresto della caduta’, completo di ogni complemento e accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro”.

E il fabbricante del sistema di arresto caduta nella sua nota informativa deve riportare informazioni come le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, il “tirante d’aria” minimo (il minimo spazio libero di caduta in sicurezza), il modo di indossare il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.

Viene riportato nel documento un elenco indicativo e non esaustivo di alcuni dei lavori per i quali trovano generalmente impiego i sistemi di arresto caduta:

- lavori su pali o tralicci;
- lavori presso gronde e cornicioni;
- lavori su tetti;
- lavori su scale;
- lavori su opere in demolizione;
- lavori su piattaforme mobili in elevazione;
- lavori su piattaforme sospese;
- montaggio di elementi prefabbricati;
- lavori su ponteggi;
- lavori su piloni.

I DPI anticaduta, in relazione alla tipologia e all’uso specifico cui sono destinati, si possono suddividere in:

- **dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione della caduta dall’alto** (ad esempio lavori su piante, tralicci e antenne): “i sistemi di posizionamento sul lavoro sono impiegati per consentire al lavoratore che opera in altezza di lavorare con le mani libere. Questo sistema comprende un punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio, un’imbracatura o cintura di posizionamento, un dispositivo di collegamento (cordino di posizionamento o dispositivo per arresto caduta). Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute”;
- **dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto** (ad esempio: lavori su coperture, strutture metalliche): “obbligatorio quando si lavora ad altezze tali da comportare il rischio caduta. Il sistema in genere comprende un punto di ancoraggio/connettore per ancoraggio, una imbracatura per il corpo, un dispositivo di collegamento con funzione di assorbimento di energia”;
- **dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa**: “tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa”.




Figura 1: Classificazione dei DPI anticaduta.

Il documento si sofferma poi su uno dei casi particolari relativi ai sistemi di accesso e posizionamento: l'accesso con fune.

Si ricorda che l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi "è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare". E questo sistema specifico comprende generalmente: "un punto di ancoraggio/connettore per ancoraggio, una cintura con cosciali (con 2 o 3 punti di ancoraggio), dispositivo di collegamento (linea statica con dispositivo anticaduta di tipo guidato e fune statica con dispositivi di risalita e dispositivi di discesa controllata)".

Concludiamo questa breve informativa delle tipologie di DPI di protezione contro la caduta dall'alto ricordando che i dispositivi di discesa sono utilizzati in particolare per:

- spazi confinati: da adottarsi principalmente quando l'operatore deve entrare in alcuni spazi confinati (come cisterne, botole, ecc.) e "può verificarsi, in caso di emergenza, la necessità di un recupero dall'alto. Questo sistema comprende un punto di ancoraggio (treppiede, gruette), un'imbracatura per il corpo (con 2 o 3 punti di ancoraggio), un dispositivo di collegamento (dispositivo retrattile/recuperatore)";

– **salvataggio**: “per essere effettuato in tempi brevi ed in completa sicurezza il salvataggio può comportare una semplice auto-evacuazione o un recupero specifico e tecnico che richiede un team preparato e specializzato. Questo sistema è composto da un punto di ancoraggio (es. ancoraggio provvisorio portatile)/connettore per ancoraggio, un’imbracatura a 2 o 3 punti di ancoraggio più braca di salvataggio, triangolo o barella, un dispositivo di collegamento (dispositivo per evacuazione, dispositivo anticaduta, sistemi a puleggia per il recupero)”.

Fonte www.puntosicuro.it.

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.
Chiuso in data 21/03/2016